

(N. 2487-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1952

Modificazioni alla legge doganale
approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 2487 propone alcune modifiche alla legge doganale fondamentale del 25 settembre 1940, n. 1424.

Esse toccano dettagli di otto articoli, su 142, e generalmente tendono ad adeguare al mutato valore della moneta disposizioni non sostanziali. Per quanto concerne questo gruppo di modificazioni non si credette però di usare un coefficiente uniforme, ma si tenne conto anche di circostanze che consigliarono l'adozione di rapporti differenti. Tra queste deve essere ricordata per prima l'emanazione di una nuova tariffa generale doganale.

La prima proposta di variazione riguarda l'ultimo comma dell'articolo 17 (titolo I), che esclude l'ammissione quali spedizionieri e rappresentanti dei proprietari delle merci coloro che abbiano appartenuto alla Amministrazione delle dogane o al corpo della Guardia di finanza, se non siano trascorsi almeno 5 anni dalla data in cui cessarono di appartenere a detta Amministrazione o a detto Corpo.

Questa limitazione toglieva la possibilità di impiego per 5 anni per detti dipendenti, spingendoli però spesso ad operare ugualmente sotto il velo di un prestanome.

Il nuovo testo propone che questa esclusione sia ridotta nel tempo (2 anni) e nella estensione (limitandola solamente alla dogana della stessa sede, ove i predetti ex dipendenti statali hanno compiuti gli ultimi due anni di servizio).

Con ciò si concede loro di usare della pratica fatta durante il servizio, ma si toglie la possibilità che la comunanza di lavoro con gli organi di controllo doganale dia origine a preferenze o a favoritismi in confronto con altri spedizionieri e rappresentanti.

L'ulteriore attenuazione della limitazione, data dalla autorizzazione al Ministero di derogare da questa nomina, deve essere usata in casi eccezionali, altrimenti converrebbe più sinceramente sopprimere il 4° comma dell'articolo 17.

Viene proposta una modificazione anche al secondo comma dell'articolo 59 (titolo IV), per cui la cauzione (deposito o fidejussione) per le spedizioni da una dogana all'altra di merci in esenzione da visita, è prestata calcolando l'importo dei diritti di confine in ragione di lire 8.000 per ogni chilogrammo di peso lordo, invece che in lire 200. In questo caso il moltiplicatore risulta 40.

Al comma 2° dell'articolo 88 (titolo VII, riguardante il cabotaggio e la circolazione delle merci) si propone che devono esse accompagnate da « bolletta di cauzione per merci nazionali » le merci soggette a diritti doganali per oltre 5000 lire, invece che per oltre 50 lire. L'uso del moltiplicatore cento trova in questo caso la sua ragione nel notevole aumento delle nuove tariffe doganali.

Al titolo IX, dei reati doganali, si propongono due emendamenti. Uno all'articolo 9, 1° comma, per il quale, qualora nei casi di contrabbando non si siano potute accertare per colpa del contrabbandiere le qualità, quantità o valore della merce, si applica la multa fino a 500.000 lire, invece che fino a 50.000;

un altro all'articolo 112 per il quale si porta da 10.000 lire a 50.000 lire il limite dell'ammontare dei diritti sottratti in tre reati entro 10 anni per dar luogo alla dichiarazione di delinquente abituale. L'uso dei moltiplicatori 10 e 5 in questi casi tende a ridurre la eccessiva severità della legge esistente.

All'articolo 143, che tratta della competenza degli uffici doganali, si propongono variazioni che aumentano le competenze dei capi di dogana e dei direttori per quanto riguarda le multe e le oblazioni. I valori corrispondenti vengono moltiplicati per 10 o per 20.

La nuova formula (articolo 144) proposta per la ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca introduce specificazioni, che precedentemente erano riservate al regolamento. Con essa viene tolto il massimale (lire 10.000) per la somma da ripartire, il quale invece viene trasportato in un massimale di 50.000 lire per ogni impiegato o militare accertatore e per ogni accertamento. Anche moltiplicando il massimale di 10.000 lire fissato dalla legge, per 50 volte, la nuova distribuzione risulta più favorevole agli accertatori, perchè, in causa della organizzazione in grande del contrabbando, specialmente marittimo, le somme riscosse per multe, ammende, pene pecuniarie o della vendita di cose confiscate raggiungono cifre notevolissime.

Non pare tuttavia di dover variare le quote proposte, dopo esame delle circostanze attuali, se si vuol mantenere lo stimolo ad un servizio pesante e difficile.

Delle disposizioni transitorie si fa presente l'aumento del limite massimo delle ammende estinguibili con oblazione (da lire 5000 a lire 50.000).

Premesse queste considerazioni, la maggioranza della 5ª Commissione permanente raccomanda l'approvazione del progetto di legge.

MOTT, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli articoli 17 - ultimo comma -, 59 - secondo comma -, 88 - secondo comma - e 109 - primo comma - della legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424, sono sostituiti i seguenti:

Art. 17 - ultimo comma:

« Coloro che abbiano appartenuto al personale dell'Amministrazione delle dogane ed al Corpo della Guardia di finanza non sono ammessi quali spedizionieri e rappresentanti dei proprietari delle merci nella dogana della stessa sede ove hanno compiuti gli ultimi due anni di servizio, se non abbiano ottenuto apposita autorizzazione dal Ministero delle finanze ».

Art. 59 - secondo comma:

« La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione da visita è prestata ai sensi dell'articolo 58, calcolando l'importo dei diritti di confine in ragione di lire 8.000 per ogni chilogrammo di peso lordo ».

Art. 88 - secondo comma:

« Le merci che per l'esportazione sono soggette a diritti doganali il cui complessivo ammontare superi lire 5.000 per ciascuna spedizione, devono essere accompagnate nel cabotaggio e nella circolazione da bolletta di cauzione per merci nazionali. La cauzione da prestare per garantire la reintroduzione delle merci è ragguagliata ai diritti dovuti ed al massimo dell'ammenda applicabile nel caso in cui la reintroduzione non si effettui ».

Art. 109 - primo comma:

« Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accertare, in tutto o in parte, la qualità o la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a lire 500.000 ».

Art. 2.

Agli articoli 112, 143, 144 e 151 della legge doganale anzidetta sono sostituiti i seguenti:

Art. 112. - Contrabbando abituale.

« È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato per tre contrabbandi preveduti da questa legge o da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a lire 50.000 ».

Art. 143. - Competenza degli Uffici doganali.

« Nei casi indicati nell'articolo 141 e nell'articolo 142, i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione delle dogane sono adottati:

a) dai capi delle Dogane di 5^a e 6^a classe, quando il massimo della pena stabilita non supera le lire 20.000;

b) dai capi delle Dogane di 4^a classe, quando il massimo della pena non supera le lire 30.000;

c) dai capi delle Dogane di 2^a e 3^a classe, non rette da direttore, quando il massimo della pena non supera le lire 40.000;

d) dai direttori, che siano capi di Dogana, quando il massimo della pena non supera le lire 50.000;

e) dai direttori superiori, quando il massimo della pena supera le lire 50.000 ».

Art. 144. - Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca.

« Le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, dedotte le spese, sono devolute per metà all'Erario.

« L'altra metà è assegnata in parti centesimali, come segue:

a) cinquanta parti a titolo di premio agli scopritori, sino ad un massimo di lire 50.000 per ogni impiegato o militare accertatore e per ogni accertamento. L'importo delle quote da assegnare ai militari della Guardia di fi-

nanza sarà versato al Fondo Massa della Guardia di finanza per essere erogato in premi con le modalità stabilite dalle disposizioni in vigore;

b) quaranta parti al Fondo di previdenza del personale doganale o al Fondo di previdenza del personale degli U.T.I.F. e dei Laboratori chimici delle dogane e I. I. o al Fondo Massa della Guardia di finanza, secondo che gli scopritori appartengano al personale delle dogane o a quello delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici o alla Guardia di finanza. Se la scoperta della infrazione è fatta da persone non appartenenti al personale anzidetto, questa quota è devoluta al Fondo Massa della Guardia di finanza;

c) due parti al fondo costituito a disposizione del direttore generale delle dogane ed I. I. con l'articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, da erogarsi in premi per la prevenzione e la scoperta del contrabbando, con le norme di cui all'articolo 119 della legge n. 20 del 26 gennaio 1896;

d) tre parti, con un massimo di lire 3.000, al capo servizio da cui dipende il personale che ha scoperto l'infrazione;

e) cinque parti, con un massimo di lire 5.000, al ricevitore della Dogana che ha la gestione della violazione.

« La parte eccedente i massimi indicati alle lettere a), d) ed e) è devoluta agli Enti indicati alla lettera b), secondo l'appartenenza degli scopritori ».

Art. 151. - Disposizione transitoria.

« Fino a quando non sia emanato il regolamento per l'esecuzione di questa legge, restano in vigore le norme regolamentari attuali in quanto applicabili ».

Art. 3.

Il limite massimo delle ammende fino al quale, in base alla deroga contenuta nell'articolo 142 della legge anzidetta, è ammessa la oblazione prevista dall'articolo 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è elevato a lire 50.000.

Art. 4.

Le norme di ripartizione risultanti dal precedente articolo 2 a modifica dell'articolo 144 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, si applicano anche alle somme riscosse per infrazioni accertate antecedentemente alla entrata in vigore di questa legge e non ancora erogate.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.